

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4551-A

Relazione orale
Relatore BESOSTRI

TESTO PROPOSTO DALLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

Comunicato alla Presidenza il 4 aprile 2000

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di anagrafe degli italiani residenti
all'estero e sulla revisione delle liste elettorali

presentato dal Ministro dell'interno

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2000

—————

INDICE

Parere della 5 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge.	»	4

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul testo ed emendamenti

(Estensore: MUNDI)

3 aprile 2000

La Commissione, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul testo e sugli emendamenti trasmessi.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Disposizioni in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero e sulla revisione delle liste elettorali

Art. 1.

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

«*d*) per irreperibilità presunta, salvo prova contraria:

- 1) trascorsi cento anni dalla nascita;
- 2) dopo due rilevazioni censuarie;

3) quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza quanto nell'AIRE, l'indirizzo all'estero;

4) quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, in occasione delle due ultime consultazioni, esclusa l'elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi dell'Unione europea;».

Art. 2.

1. I cittadini cancellati per irreperibilità dall'anagrafe della popolazione residente, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, o dall'anagrafe degli italiani residenti all'estero, ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, sono cancellati dalle

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Disposizioni in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero e sulla revisione delle liste elettorali

Art. 1.

1. *Identico:*

«*d*) *identico:*

- 1) *identico;*
- 2) dopo due rilevazioni censuarie **con-**
secutive;
- 3) *identico;*

4) *identico;*».

Art. 2.

Identico

liste elettorali in occasione delle revisioni delle liste stesse da effettuarsi secondo le disposizioni di cui all'articolo 32 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La commissione elettorale comunale, in occasione di elezioni, è tenuta a provvedere alle cancellazioni di cui al comma 1 non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data della votazione.

3. I cittadini cancellati dalle liste elettorali ai sensi dei commi 1 e 2, se si presentano, sono ammessi al voto, previa domanda, con le modalità previste dall'articolo 32-*bis* del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni. Del nominativo di tali elettori viene data notizia all'ufficiale d'anagrafe, per gli ulteriori accertamenti ai fini della regolarizzazione della posizione anagrafica.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Identico

